



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 18 luglio 2012

Deliberazione n. 422/2012

OGGETTO:

Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. – progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione – adozione misure di salvaguardia

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*”,
- in particolare, il comma 11 dell'art. 170 del citato decreto legislativo che espressamente prevede “*fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175*”;
- il comma 2-bis dell'articolo 170, del citato decreto legislativo, così come sostituito dall'art. 1 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*”, che stabilisce “*nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto*”;
- quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”;

- l'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella parte relativa alle procedure per l'adozione dei piani di bacino di rilievo nazionale;
- il D.P.C.M. 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere*;
- il D.P.C.M. 10 novembre 2006 recante "*approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico – P.A.I.*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2007, serie generale n. 33.

Posto che:

- l'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PS6), approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006, regola la vigilanza, il monitoraggio e l'aggiornamento del piano;
- in particolare, per quanto riguarda la fattispecie dell'aggiornamento, i commi 7 e 8 della citata norma prevedono rispettivamente che ai fini dell'aggiornamento restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino e che, al di fuori delle ipotesi previste al comma 5 e 6 dell'articolo in questione o di altre fattispecie emergenziali, il P.A.I. è aggiornato, di norma, almeno ogni cinque anni regolandone la relativa procedura in punto di richiesta di aggiornamento da parte delle regioni;
- il comma 5 dell'art. 43 regola il solo caso di procedere, tramite decreto del segretario generale, a deperimetrazione di aree a seguito di realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, approfondimento e/o aggiornamento di studi.

Considerato che:

- a seguito di approfondimenti del quadro conoscitivo, emergano nuove situazioni di rischio, non previste dal PAI, ma la cui individuazione diventi coerente con gli obiettivi fissati dal Piano in questione, individuando nuove perimetrazioni, senza dover attendere i tempi di variazione del Piano imposti dal procedimento ordinario, è opportuno prevedere, sulla scorta di quanto già disposto dal vigente comma 5 dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione, la possibilità di procedere alle modifiche in questione, con decreto del Segretario Generale, attuando una procedura di variante al piano semplificata che però garantisca adeguate forme di pubblicità e di partecipazione alla decisione.

Ritenuto:

- in forza di quanto disposto dall'art. 170 comma 2 *bis* del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, applicare le procedure previste dall'art. 18 della legge 183/1989 relativamente alle modalità di adozione dei piani di bacino di rilievo nazionale;
- inoltre necessario, ai sensi e per gli effetti del comma 6 *bis*, dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, adottare la norma novellata in forza di misura di salvaguardia, per assicurarne, in attesa dell'approvazione definitiva della variante di piano in questione, gli immediati effetti giuridici, sì da fronteggiare prontamente eventuali situazioni emergenziali causate dall'evoluzione delle situazioni a rischio che possano verificarsi nel territorio del bacino.

Preso atto che:

- il Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino, nel corso della seduta del 26 ottobre 2011 ha elaborato la norma in variante delle Norme Tecniche di Attuazione del piano in questione.

Preso, inoltre, atto:

- della relazione tecnico-istruttoria del Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere.

DELIBERA

Articolo 1

Il comma 5 dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di bacino del fiume Tevere -VI stralcio funzionale P.S.6 - per l'assetto idrogeologico - P.A.I., approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 è sostituito con la seguente disposizione:

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:

a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;

b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo.

5 bis. L'amministrazione regionale rivolge apposita istanza all'Autorità di bacino, volta alla modifica di cui al precedente comma, che successivamente è sottoposta al parere del Comitato Tecnico, al fine dell'elaborazione della proposta di modifica.

5 ter. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione.

5 quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio o alla perimetrazione di nuove aree a rischio o fasce di pericolosità.

5 quinquies. Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, elaborata dal Comitato Tecnico, è pubblicato nel sito web dell'Autorità di bacino. Del medesimo è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione territorialmente interessata. La documentazione relativa è disponibile per la consultazione per giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione nel bollettino Ufficiale regionale, presso la sede dell'Autorità di bacino ed è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.

5 sexies. Entro il suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni all'Autorità di bacino.

5 septies. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto e valutate le osservazioni pervenute, è elaborata dal Comitato Tecnico ed è disposta con decreto del Segretario Generale.

5 octies. Il decreto è pubblicato nelle forme previste dal comma 5 quinquies del presente articolo e costituisce immediata variante di piano con gli effetti previsti dall'art. 4 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Le modifiche disposte con decreto del Segretario Generale sono successivamente recepite tramite le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.

Articolo 2

La presente modifica fino all'approvazione definitiva ha valore di misura di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'art. 17 della legge n.183 del 18 maggio 1989.

Articolo 3

Gli effetti del presente atto decorrono dalla data di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale. Viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione anche mediante pubblicazione nei bollettini ufficiali delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna e nel sito internet www.abtevere.it.

Articolo 4

La variante alle Norme Tecniche di Attuazione è depositata, ai fini di quanto previsto dall'art. 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presso le sedi delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Toscana e delle Province interessate, nonché presso la sede dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, dando notizia del deposito mediante pubblicità con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna.

Roma, 18 luglio 2012

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

ISTITUZIONALE

Ministro dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

(Corrado Clini)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Giorgio Cesari)

